Statuto

ALLEGATO ALL'ATTO N. 06618 DEL 1341

V.A.B.

VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI

Sezione Provinciale di Bologna

ODV

Disposizioni generali

Articolo 1 - Denominazione ed ubicazione dell'Associazione

La V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA ODV, con durata illimitata, è un'Associazione di Volontariato, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105.

Tutte le attività dell'Associazione sono finalizzate a rendere un servizio di Volontariato per situazioni di bisogno del singolo o della collettività nei settori dell'Antincendio, dell'Ambiente, del Sociale e della Protezione Civile.

Le attività di interesse generale sono sia interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nonché alla tutela degli animali, sia quelle di Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Per la realizzazione delle attività l'Associazione ricorrerà in modo prevalente alle prestazioni dei volontari associati.

La sede è in **Via Porrettana 156 a Casalecchio di Reno (BO)**. L'Eventuale trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune, deliberato dall'Assemblea degli Associati, non necessita di modifiche statutarie.

Articolo 2 - Nunciazioni di principio

La V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA ODV, è un'Associazione apolitica e aconfessionale, avente finalità di solidarietà, priva di qualsivoglia fine di lucro, anche indiretto, regolata dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Articolo 3 - Scopi e finalità dell'Associazione

L'Associazione ha per scopo;

a) prevenire e reprimere gli incendi boschivi;
b) prevenire e limitare altri eventi pregiudizievoli per il bosco e l'ambiente;
c) perseguire finalità di previsione, studio, ricerca, educazione in ordine al problema degli incendi boschivi e subordinante, degli altri eventi pregiudizievoli per l'ambiente;
d) perseguire, dove è possibile e tramite specifiche strutture ed unità di intervento, sia nel momento della previsione prevenzione che in quello del soccorso, attività di Protezione Civile in settori diversi dall'antincendio boschivo, cooperando con l'azione delle Istituzioni e degli Enti Pubblici preposti svolgendo i servizi da questi suggeriti o richiesti;
e) istruire, qualificare e specializzare i Soci per lo svolgimento dei compiti diretti al raggiungimento degli scopi associativi, anche in collaborazione con Istituti, Enti, Istituzioni o singoli esperti esterni alla Associazione;
f) acquisire, mantenere e ampliare la disponibilità dei mezzi delle attrezzature e delle risorse umane e finanziarie occorrenti all'espletamento delle attività statutarie;
g) collaborare cooperare con Associazioni ed Enti aventi scopi assimilabili a quelli enunciati nel presente Atto;
h) divulgare e approfondire la cultura cinofila aiutando i proprietari di cani, attraverso l'educazione, a capire, interpretare e impostare un rapporto corretto con il proprio cane;
i) l'Associazione opera nel settore della Protezione Civile, occupandosi anche dell'addestramento delle unità cinofile, cioè dei cani e dei loro conduttori, per la ricerca di persone disperse sia in superficie sia sepolte sotto le macerie. L'addestramento ha lo scopo di permettere al binomio uomo - cane di essere in perfetta sintonia, in modo da costituire un'unità operativa efficiente;
j) offre, inoltre, la possibilità anche a privati di accedere a corsi di addestramento con il fine di favorire l'educazione cinofila;
k) nell'ambito della Protezione Civile, attivandosi operativamente, in caso di interventi di emergenza a livello locale, nazionale e internazionale. Realizza dimostrazioni pratiche dell'attività svolta con le unità cinofile sia nell'ambito di manifestazioni pubbliche sia presso le istituzioni scolastiche;

l) promuove esperienze di *pet-therapy* e socializzazione tra le Unità Cinofile e persone diversamente abili, in situazioni di emergenza e disagio psico-fisico, per migliorare lo stato personale attraverso la relazione con l'animale;
m) essa ha lo scopo di diffondere la passione per l'addestramento del cane da utilità e compagnia;
n) promuove l'utilità del cane addestrato, assiste, nei limiti delle proprie possibilità, gli associati in tutte le iniziative d'interesse generale, prestando la propria attività a favore dei Soci e di utenti esterni all'Associazione;
o) facilita ai propri associati l'utilizzazione delle strutture che il gruppo ha a disposizione o le lezioni collettive impartite da esperti in materia di addestramento;
p) organizza prove di lavoro, direttamente o in collaborazione con enti nazionali o altre società cinofile;
q) favorisce la preparazione teorica e pratica dei propri associati;
r) favorisce eventuali collaborazioni con canili pubblici e privati.

Le attività di cui all'elenco precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti benefici. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio

Articolo 4 – Risorse Economiche

L'Associazione V.A.B. VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI SEZIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA ODV, trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività:

a) Contributi dagli Aderenti;
b) Contributi da Privati;
c) Contributi dallo Stato, Enti istituzionali Pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate Attività o Progetti;
d) Donazioni e lasciti Testamentari;
e) Rimborsi derivanti da Convenzioni;
f) Entrate derivanti da Attività Commerciali e Produttive marginali.

L'Esercizio Finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei Soci entro il mese di marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Articolo 5 - Logo, emblema e stendardo dell'Associazione

Il logo dell'Associazione è costituito dalla sigla V.A.B. formata da lettere maiuscole tondeggianti di colore verde: la A e la V sono costituite dallo stesso carattere ovviamente capovolto in un caso con il trattino della A sostituito da un cerchio pieno di colore rosso: la B è priva del trattino rettilineo verticale ed i tre tratti orizzontali hanno lunghezze crescenti dal basso verso l'alto.

L'emblema ha la forma circolare e riproduce una folgore di colore rosso che attraversa due montagne sovrapposte di colore verde, in campo giallo, con il logo V.A.B. e l'emblema dell'Associazione: lo stendardo dell'Associazione non può essere usato senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il logo o l'emblema devono essere riportati su tutti gli atti, pubblicazioni e distintivi dell'Associazione, nonché sul materiale e le attrezzature. Il logo deve essere apposto su tutti gli automezzi mentre l'emblema è riportato sul distintivo del personale e sulle insegne da collocarsi all'ingresso delle sedi sociali.

Articolo 6 - Il Comitato Direttivo

Il Comitato direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 9 (nove) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato direttivo decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente e il Segretario.

Il Comitato Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Comitato:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) predisporre il bilancio;
c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

5. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6. Il Comitato Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche via email o fax non meno di sette giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7. I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Articolo 7 - Celebrazioni

L'ultima domenica di aprile di ogni anno si celebra la Festa dell'Associazione.

Articolo 8 - Regolamento

Il funzionamento dell'Associazione viene disciplinato dal presente Statuto e da un Regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

I Soci

Articolo 9 - Ammissione dei Soci

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone in possesso dei diritti civili, indipendentemente dalla loro nazionalità confessione religiosa e ideologica politica, che accettino integralmente e senza riserve il presente Statuto.

Si entra a far parte dell'Associazione presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio entra normalmente a far parte della Sezione Provinciale o Gruppo Comunale da lui prescelti. Il socio può comunque presentare domanda generica di adesione all'Associazione quando risieda fuori della Regione Emilia Romagna o in ambiti territoriali non coperti da Sezione Provinciale o Gruppi Comunali o ne presenti motivata richiesta. Sull'ammissione, dimissioni od espulsione di un socio, anche Onorario, delibera il Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Categorie dei soci

L'Associazione comprende le seguenti categorie di soci:

a) **Operativi**: che pagano annualmente una determinata quota e svolgono gratuitamente, a norma di regolamento, le attività di istituto proprie dell'associazione;
b) **Collaboratori**: che pagano annualmente una determinata quota e svolgono gratuitamente le attività loro assegnate;
c) **Sostenitori**: che pagano annualmente una quota superiore a quella dei Soci Operativi e Collaboratori;
d) **Benemeriti**: che pagano annualmente una quota superiore a quella dei Soci Sostenitori;
e) **Giovani**: di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, pagano annualmente la quota dei Soci Operativi ridotta della metà e svolgono gratuitamente le mansioni loro riservate dal Regolamento:

L'ammontare delle quote sociali è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - I Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo può conferire temporaneamente o a vita il riconoscimento di Socio Onorario a quanti, siano, essi privati cittadini che rappresentanti del mondo politico, scientifico o culturale, si sano distinti per:

a) segnalati servigi, elargizioni o donazioni cospicue fatte all'Associazione;
b) lo studio o l'opera o l'impegno culturale o politico a favore dei temi oggetto degli scopi associativi.

La nomina dei Soci Onorari diviene effettiva solo dopo l'accettazione scritta della nomina e dello Statuto associativo da parte del socio Onorario.

Articolo 12 - Doveri e diritti dei soci

I Soci hanno il dovere di difendere ed affermare, soprattutto con l'esempio, le finalità dell'Associazione, di collaborare al miglioramento morale e materiale dell'Associazione, di rispettare e far rispettare lo Statuto ed il regolamento, adempiendo agli obblighi che ne scaturiscono, di pagare le quote associative.

I Soci Operativi, Collaboratori e Giovani hanno in oltre il dovere di svolgere le attività di istituto dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dal Regolamento.

I Soci hanno il diritto di intervenire e votare nelle assemblee; di essere eletti nelle cariche sociali; di frequentare i locali sociali in conformità delle delibere degli organi associativi; ad accedere alle cariche Associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenere copia.

Articolo 13 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono presi nei casi e nei modi previsti dal Regolamento dal Consiglio Direttivo o dal Consiglio di Sezione interessato, per sanzionare comportamenti dei Soci lesivi per l'attività o l'immagine dell'Associazione.

Essi consistono in:

a) richiamo disciplinare scritto;
b) revoca temporanea o permanente dell'autorizzazione radio;
c) sospensione cautelativa per il tempo necessario all'istruttoria sui fatti o in attesa di altri provvedimenti;
d) sospensione da un minimo di 7 ad un massimo di 365 giorni;
e) espulsione;
f) radiazione espulsione, senza possibilità di ripresentare domanda di iscrizione.

Qualsiasi provvedimento di sospensione comporta l'interdizione dal frequentare i locali sociali e dallo svolgere le attività associative. Si intendono altresì sospesi i diritti derivanti dalla qualifica di socio.

Articolo 14 - Gratuità delle Prestazione dei Soci e delle Cariche Associative

Tutte le prestazioni e/o Cariche Associative rese dai Soci per lo svolgimento dei compiti sociali sono effettuate in modo totalmente gratuito e disinteressato, fatta salva la possibilità di usufruire di un rimborso per le spese eventualmente sostenute e debitamente documentate, secondo le modalità previste dal presente Statuto;

Articolo 15 – Criteri per l'Ammissione ed Esclusione dei Soci

1) L'ammissione a Soci, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea.
4) La qualità di Socio si perde:
   a) per recesso;
   b) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
   c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
   d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
   e) per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;

5) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso
6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
7) A seguito della perdita della qualità di socio per qualsiasi motivo intervenuta, sorge l'obbligo della restituzione della tessera, degli emblemi sociali e di quant'altro possa qualificarne il possessore come appartenente all'Associazione.

L'organizzazione regionale di riferimento

Articolo 16 - Struttura dell'Associazione Regionale

La struttura dell'Associazione prevede:

a) un livello centrale costituito da:
   la Sede Regionale
   il Centro Operativo Regionale
   la Squadra di intervento Regionale
b) un livello periferico, costituito da:
   le Sezioni Provinciali
   il Centro Operativo Provinciale
   la Squadra d'intervento Provinciale
   i Gruppi Comunali

Articolo 17 - Ordinamento dell'Associazione

L'Associazione esplica la propria attività a mezzo di organi centrali e periferici ordinari, straordinari e facoltativi. Sono organi centrali ordinari a livello Regionale:

a) l'Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali:
b) il Presidente Regionale;
c) il Coordinatore Regionale;
d) il Consiglio Direttivo Regionale;
e) i Revisori dei Conti Regionale;
f) il Collegio dei Probiviri Regionale

Sono organi periferici ordinari:

a) l'Assemblea dei Soci delle singole Sezioni Provinciali;
b) il Presidente Provinciale;
c) i Coordinatori Provinciali;
d) i Consigli di Sezione Provinciali

Articolo 18 – L'Assemblea Generale dei Soci

1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
   a) approva il bilancio relativo ad ogni esercizio;
   b) nomina i componenti il comitato direttivo;
   c) delibera eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
   d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
   e) delibera la esclusione dei Soci dell'Associazione;
   f) si esprime sulla reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci.
3) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
4) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Comitato Direttivo.

5) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
6) L'Assemblea straordinaria delibera modifiche dello statuto, sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
7) Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 19 - Eleggibilità e durata delle cariche Sociali

Tutti i Soci aventi diritto al voto e non soggetti a causa di ineleggibilità sono eleggibili alle cariche sociali; tutte le cariche sociali elettivi hanno durata di 3 anni.

La presentazione delle candidature per l'elezione alle cariche sociali ei meccanismi di voto sono specificati dal Regolamento, fermo restando il principio della segretezza e personalità del voto.

Articolo 20 - Ineleggibilità alle cariche Sociali

Non possono essere eletti alle cariche sociali Soci:

a) che rivestano cariche politiche-sindacali;
b) che siano stati precedentemente espulsi o sospesi per più di 6 mesi: in tal caso la preclusione opera per 3 anni dalla fine della sospensione o dalla nuova domanda di iscrizione.

Articolo 21 - Elezione, rappresentanza e poteri del Presidente

Il Presidente è eletto dall'intero Consiglio Direttivo tra i suoi componenti elettivi.

Ha rappresentanza morale e legale dell'Associazione.

Svolge tutte le funzioni a lui attribuite dallo Statuto e dal Regolamento o delegate dal Consiglio Direttivo.

Nei casi particolari urgenza e necessità il Presidente può adottare le decisioni proprie del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso, per la ratifica, entro e non oltre 15 giorni.

Nelle pubbliche calamità il Presidente o un suo delegato può assumere la direzione di tutti i servizi di intervento e di soccorso dell'Associazione, assistito dai Coordinatori (o loro delegati) delle Sezioni coinvolte nell'opera di soccorso.

Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento del Presidente, i suoi poteri e le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

Articolo 22 - Il Potere di Firma

Il Presidente, in quanto titolare della rappresentanza morale e legale dell'Associazione, ha in via ordinaria il potere di firma per tutti gli atti dell'Associazione.

Il Presidente può tuttavia delegare ad altri Consiglieri o ai Coordinatori o Capigruppo o Responsabili di Distaccamento il potere di firma di particolari atti.

La delega può essere concessa per un singolo atto o per un insieme omogeneo di atti.

Articolo 23 - Elezione, Composizione e poteri del Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale è eletto dai rappresentanti delle Sezioni Provinciali, riuniti in Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo è composto da 1 rappresentante di ogni Sezione Provinciale.

È previsto, su richiesta dell'Associazione o della Regione Emilia Romagna, l'inserimento nel Consiglio Direttivo di un Rappresentante della Regione stessa.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Comitato Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Regionale:

a) dirige e Coordina l'attività dell'Associazione Regionale;
b) compila il bilancio generale consuntivo e preventivo, che verrà sottoposto all'approvazione della Assemblea Generale delle Sezioni Regionali;
c) delibera la costituzione di Sezioni Provinciali e Gruppi Comunali;
d) ratifica la nomina dei Coordinatori Regionali;
e) propone le modifiche dello Statuto;
f) attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali;
g) è competente per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di interesse generale dell'Associazione e per la sua Organizzazione;
h) delibera su tutti gli altri argomenti indicati dal presente Statuto o dal Regolamento;
i) adotta i provvedimenti disciplinari, nei casi e nei modi previsti dal Regolamento;
j) le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 24 - Adunanze al Consiglio Direttivo Regionale

Il Consiglio Direttivo Regionale, si raduna, presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente, almeno una volta ogni sei mesi, nella Sede Regionale

In prima convocazione, le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima quando siano presenti non meno di 9 Consiglieri

La deliberazione del Consiglio Direttivo è presa a maggioranza dei presenti.

Dopo due assenze ingiustificate consecutive un consigliere decade dall'incarico e dalla carica.

Articolo 25 - Vacanze tra i membri del Consiglio Direttivo Regionale

In caso di vacanze tra i membri del Consiglio Direttivo, procede all'integrazione con i primi non eletti.

In caso di vacanze tra i membri delegati dalle Sezioni, il Consiglio di Sezione competente provvede quanto prima alla designazione del nuovo delegato.

Articolo 26 – I Revisori dei Conti Regionali

I Revisori dei Conti, eletti dall'Assemblea Generale dei Soci nel numero di 5, più 2 supplenti, provvedono al controllo amministrativo generale degli atti dell'Associazione a norma del Codice Civile e delle vigenti leggi.

Articolo 27 - Il Collegio dei Probiviri Regionali

Il Collegio dei Probiviri, composto da 5 membri e da due supplenti, è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci ed è presieduto dal suo componente più anziano come iscrizione.

Questo organo svolge la funzione su tutte le questioni di indole morale che gli vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo. Esamina in oltre a norma di regolamento, su ricorso degli interessati, i provvedimenti disciplinari adottati dagli organi sociali e le interpellanze dei Consigli di Sezione e dei Gruppi sull'operato degli Organi Centrali dell'Associazione.

Articolo 28 - Riunioni e vacanze tra i Revisori dei Conti e Probiviri

Le adunanze di ognuno dei due organi sono valide qualora siano presenti almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di vacanze tra i membri dei revisori dei Conti dei Provibiri si procede con l'integrazione dei supplenti e dei primi non eletti.

Articolo 29 - Le Sezioni Provinciali

Le Sezioni Provinciali hanno il compito di perseguire le finalità statutarie nell'ambito territoriale di loro competenza e nel quadro delle direttive degli organi sociali centrali, dello Statuto e del Regolamento.

Curano, nei limiti stabiliti dal Regolamento, le iscrizioni dei Soci e promuovono ogni altra iniziativa volta ad attuare i fini dell'Associazione.

Sono Costituite con delibera del Consiglio Direttivo Regionale e hanno la piena autonomia territoriale.

Possono essere formate da un numero imprecisato di soci, purché superiore a 15 Soci Operativi.

Articolo 30 - I Consigli di Sezione

Il Consiglio di Sezione Provinciale:

a) elegge il Presidente, il Vice-Presidente e il Coordinatore Provinciale. Tutte le nomine vengono comunicate al Consiglio Direttivo Regionale;
b) delibera i bilanci consuntivo e preventivo della Sezione, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea dei Soci della Sezione entro il 5 Marzo di ogni anno;
c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione dei fini dell'Associazione nell'ambito territoriale di sua competenza;
d) attua le delibere dell'Assemblea dei Soci della Sezione, del Presidente e le direttive del Consiglio Direttivo Regionale;
e) delibera su tutti gli altri argomenti per i quali gli è conferita competenza, ai sensi del presente Statuto e del Regolamento;
f) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto e dal Regolamento.

Articolo 31 - I Coordinatori Provinciali

I Coordinatori sono eletti dal Consiglio di Sezione Provinciale ed hanno le competenze ed i poteri loro attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento.

Hanno la titolarità della rappresentanza morale della sezione e possono essere delegati dal Presidente a firmare gli atti di interesse della Sezione Provinciale.

Convocano l'Assemblea dei Soci della Sezione Provinciale.

Sono moralmente responsabili in solido, con i membri del Consiglio di Sezione Provinciale, nei confronti dei Soci della Sezione e del Consiglio Direttivo, della propria gestione.

Articolo 32 - L'Assemblea dei Soci di Sezione

L'Assemblea dei Soci della Sezione, che viene indetta con le stesse modalità cui all'Articolo 17, si tiene:

a) almeno due volte l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto operativo della Sezione Provinciale;
b) ogni tre anni, per eleggere il Consiglio della Sezione, con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio Direttivo;
c) può essere convocata anche ogni qualvolta si renda necessario o quando ne si a stata fatta richiesta scritta alla Segreteria della Sezione da almeno un decimo dei Soci della Sezione.

L'Assemblea è ordinariamente convocata dal Presidente ma può essere convocata dal Consiglio Direttivo o dal Coordinatore.

Relativamente ai criteri di validità delle adunanze ed ai meccanismi elettorali, valgono le stesse norme previste per l'Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali.

Articolo 33 - I Gruppi Comunali

I Gruppi sono articolazioni operativo organizzative facoltative dell'Associazione.

Possono essere formati da un numero imprecisato di Soci e sono istituiti dal Consiglio Direttivo in via:

a) transitoria, quale eventuale fase propedeutica alla costituzione di una Sezione;
b) permanente, per il soddisfacimento di particolari esigenze operative;
c) temporanea, per fronteggiare esigenze operative o organizzative di varia natura.

L'autonomia organizzativa, operativa e gestionale dei singoli Gruppi è decisa caso per caso dal Consiglio Direttivo, dal quale i Gruppi stessi dipendono a tutti gli effetti.

Articolo 34 - Il Centro Operativo Regionale

Il Centro Operativo Regionale è una struttura di coordinamento dei servizi antincendio, ambientali, Sociali e di Protezione Civile dell'Associazione.

Opera sotto la supervisione del Coordinatore Regionale responsabile del settore di intervento ed ha il compito di coordinare gli interventi di emergenza messi in atto da Sezioni Provinciali, Gruppi Comunali, nonché di attivare e dirigere gli interventi della squadra di Intervento Regionale.

Articolo 35 - La Squadra di Intervento Regionale

La Squadra di Intervento Regionale è una struttura, destinata ad interventi in zone non coperte per competenza territoriale o rapporti conversori con Enti Locali da specifiche strutture periferiche dell'Associazione.

È gestita ed attrezzata dal Consiglio Direttivo, che ne provvede alle sue esigenze.

Ne fanno parte i Soci Operativi o Gruppi che ne facciano richiesta, a norma di Regolamento.

Articolo 36 - Le strutture di Protezione Civile: i Nuclei di protezione civile

I Nuclei di protezione civile sono le specifiche strutture facoltative che forniscono le unità di intervento (squadre o pattuglie) per svolgere le eventuali attività sociali inerenti alla protezione civile.

In ogni Sezione o Gruppo i Soci che lo desiderano possono dar vita, a norma di Regolamento, ad un nucleo specializzato in uno o più settori d'intervento di protezione civile.

I Nuclei di Sezione operano sotto la supervisione del Coordinatore o di un Consigliere Incaricato.

Articolo 37 - Verbali degli Organi collegiali

Per ogni adunanza di qualsivoglia Organo collegiale dell'Associazione, deve essere redatto un verbale da conservare sull'apposito libro, proprio di ogni Organo. Devono essere verbalizzati anche tutti gli eventuali disaccordi tra membri in merito alle decisioni adottate.

Articolo 38 - Incompatibilità

Possono iscriversi come Soci Operativi o Collaboratori i Soci attivi di altre associazioni che perseguano scopi statutari analoghi a quelli della V.A.B. fatto salvo la clausola di operatività nell'Associazione Stessa.

I Probiviri ed i Revisori dei Conti non possono ricoprire nessuna altra carica associativa.

Qualora un socio eletto ad una carica sociale ne ricoprisse già un'altra, deve optare per una delle due prima della prima adunanza utile degli organi interessati.

La gestione patrimoniale e finanziaria

Articolo 39 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed indivisibile. È amministrato dal Consiglio Direttivo delle Sezioni Provinciali, ai sensi dello Statuto e del Regolamento e non può essere adoperato se non per il raggiungimento degli scopi sociali.

È costituito da:

a) tutti i proventi che gli organi centrali e periferici ricevano a qualsiasi titolo (quote sociali, convenzioni, contributi, donazioni, sussidi, interessi su capitali, lasciti, ecc.);
b) i mezzi, le attrezzature, i materiali, i beni immobili, i beni mobili registrati, brevetti, copyright, o diritti d'autore e quant'altro sia o venga legittimamente in possesso dell'Associazione.

Fermo restando l'unicità del patrimonio associativo, le Sezioni ed i Gruppi hanno la piena disponibilità delle strutture, mezzi, attrezzature e capitali di loro competenza o a loro disposizione per lo svolgimento dei servizi statutari. Solo qualora si verifichi un prolungata ed evidente sproporzione tra le capacità operative della Sezione e gli automezzi o materiali stessi può essere temporaneamente assegnata ad altre Sezioni dal Consiglio Direttivo, di concerto con il Consiglio della Sezione in cui si sia verificata la sproporzione.

Articolo 40 - I beni registrati

Stante l'unicità del patrimonio della rappresentanza legale dell'Associazione, tutti i beni registrati mobili, immobili ed immateriali devono essere intestati alle Sezioni Provinciali.

Articolo 41 - Il Fondo Regionale

Le detrazioni del 10% tesseramento delle Sezioni Provinciali e gruppi Comunali, vengono a costituire il Fondo Regionale.

Detto fondo è direttamente gestito dal Consiglio Direttivo per:

a) il sostentamento della Sede Regionale e del Centro Operativo Regionale;
b) il finanziamento temporaneo e/o straordinario di Sezione o Gruppi in difficoltà;
c) il sostentamento e l'equipaggiamento della squadra di intervento regionale;
d) varie altre esigenze.

Del Fondo Regionale vengono redatti regolari bilanci preventivo e consuntivo, suddivisi in capitoli corrispondenti alle voci di cui al presente articolo.

Articolo 42 - Bilancio Generale

I bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione hanno inizio il 1° Gennaio e termine col 31 Dicembre di ogni anno.

Da essi devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti dall'Associazione secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I Bilanci sono compilati dal consiglio Direttivo che li sottopone, corredati da una relazione, entro la fine di marzo, ai Revisori dei Conti.

I Revisori di Conti, presa visione dei bilanci e della relazione, redigono una nota di commento e ritornano il tutto al Consiglio Direttivo entro il 10 Aprile.

Tale documentazione completa deve essere depositata per visione presso la Segreteria Regionale ed inviato in copia alle singole Sezioni e Gruppi almeno 10 giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale dei soci.

I bilanci vengono sottoposti all'Assemblea Generale dei Soci per l'approvazione, che avviene con votazione palese, entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

In quella sede viene sottoposto all'Assemblea il rendiconto operativo relativo all'ano solare precedente.

Articolo 43- I Bilanci delle Sezioni Provinciali e dei Gruppi Comunali

Le Sezioni Provinciali, ai quali sia stata conferita autonomia gestionale, sono tenute a stilare e presentare al Consiglio Direttivo, per la ratifica, i propri bilanci preventivo e consuntivo già approvati dalle Assemblee dei Soci di Sezione nei modi previsti dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle delibere del Consiglio Direttivo Regionale.

Unitamente al bilancio deve essere presentata la relazione operativa riassuntiva dell'anno precedente.

Articolo 44 - Responsabilità dei Soci

I Soci che arrechino danno alle strutture, attrezzature o veicoli sociali per dolo, colpa o comportamenti irresponsabilità, sono tenuti al pagamento di un indennizzo del danno causato.

L'entità dell'indennizzo dovuto dal/dai socio/i dovrà essere stabilita a cura del Consiglio competente, in base all'entità del danno ed il grado di responsabilità del/dei socio/i.

Articolo 45 - Collaborazioni retribuite

Prestazioni d'opera retribuite di dipendenti o professionisti convenzionati comunque non Soci sono ammesse solo per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione, ed in particolare per determinare mansioni tecniche, burocratico amministrative, fiscali o contabili e di istruzione qualificazione professionale dei volontari, ai sensi del comma 2 Articolo 9 della Legge Regionale Emilia Romagna n° 26 del 31 maggio 1993.

Articolo 46 - Atti e Pubblicazioni dell'Associazione

Nessuna pubblicazione potrà qualificarsi ufficialmente per atto dell'Associazione, se non avrà ricevuto l'approvazione preventiva del Consiglio Direttivo.

Articolo 47 - Riconoscimenti e cariche onorarie

Il conferimento di riconoscimenti o di cariche onorarie è di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo il quale ha il potere:

a) di nominare Soci Onorari;

b) di nominare Consiglieri Emeriti i Consiglieri che abbiano acquistato alte benemerenze verso l'Associazione; essi sono nominati a vita. Possono partecipare con facoltà di parola ma non di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo;
c) di conferire premi, onoreficenze e riconoscenze al merito, per premiare coloro che abbiano reso segnalati servigi all'Associazione.

Articolo 48 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento definito dell'Associazione è deliberato dai Soci riuniti in Assemblea Generale Straordinaria, con decisione approvata dai ¾ dei Soci aventi diritto al voto.

In tal caso l'Assemblea deciderà sulla devoluzione del patrimonio esistente, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.

Disposizioni finali

Articolo 49 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.